

**Publiacqua S.p.A.**

Sede Legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c - 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 - Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Niccolò da Uzzano, 4 - 50126 Firenze
Via Targetti, 34 - 59100 Prato
Via Ciliegiole, 43 - 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 - 52027 S. Giovanni Valdarno

Cap. Soc. € 150.280.056,72 I.v.
Reg. Imprese Firenze - C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Firenze, li

31 MAR 2008

4585

Oggetto: chiarimento in ordine alla gara n.76/08 -- fornitura di flocculante

La presente per rendere noto a tutti i partecipanti alla gara in oggetto che per un mero errore materiale l'art.7 del Capitolato Speciale d'Appalto riporta i punti "1.1.2.3.4." invece dei punti "1.2.3.4.5." pertanto l'articolo corretto è il seguente:

"Art. 7 - PENALITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora, a seguito dei controlli di cui all'articolo precedente, venisse riscontrata la non conformità del prodotto saranno applicate le sanzioni come di seguito indicato:

1. se dalle verifiche analitiche relativamente ai parametri titolo e basicità i valori riscontrati sul campione della fornitura risultassero compresi fra il valore minimo ammesso, ovvero il valore di riferimento riscontrato in sede di gara a meno della tolleranza ammessa, ed il valore limite di accettabilità, secondo quanto indicato in tabella 3, senza comportare incompatibilità tecniche con il suo utilizzo, ma causando solo un danno economico per il Committente, verrà applicata, **per ognuno dei parametri**, una riduzione del prezzo della fornitura corrispondente al **doppio** del valore percentuale dello scostamento riscontrato. La penale minima applicata per ogni singolo parametro non conforme sarà comunque pari al 5% del valore della singola fornitura.

Tabella 3. Tolleranze indici determinati nel controllo forniture.

| PARAMETRO | UDM | Metodica | Tolleranze ammesse prodotto fornito | Limiti di accettabilità prodotto fornito |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|
| Al ₂ O ₃ | % peso/peso | UNICHIM M26- MAN. 182 | -3% | -15% |
| Basicità | % OH ⁻ | UNICHIM M25- MAN. 182 | -3% | -20% |

Esempio penale:

- titolo campione offerta 10,00% (determinato in sede di gara);
 - titolo determinato sul prodotto fornito 9,00%;
 - valore valido per il calcolo della penale $10 - (3\% \times 10) = 9,7\%$;
 - scostamento (%) = $(9,7 - 9,0) / 9,7 \times 100 = 7,2\%$
 - penale applicata $7,2 \times 2 = 14,4\%$
2. se risultassero non conformità, di qualunque tipo (in particolare in merito ai requisiti minimi di qualità (tabella 3) e purezza di cui all'Art. 5), ritenute inaccettabili, il Committente si riserva di respingere la fornitura, e la Ditta Fornitrice dovrà, in tal caso, provvedere a ritirare il prodotto a propria cura e spese entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuta contestazione; alla Ditta sarà applicata una penale pari al 10% del valore della fornitura respinta nonché l'ulteriore penale prevista per la consegna tardiva di cui al successivo punto 4. Il periodo di ritardo decorrerà dalla comunicazione della Società appaltante al fornitore della non conformità del bene consegnato.
3. qualora le non conformità di cui al precedente punto 2 comportassero problemi tecnici o danni agli impianti, nonché la possibilità di problemi sanitari per gli operatori o per i consumatori dell'acqua trattata, **fatte salve le eventuali maggiori sanzioni** (anche penali) **previste dalla legge**, la Ditta Fornitrice, oltre al ritiro del prodotto e al pagamento della relativa penale, dovrà risarcire i danni economici e di immagine subiti dal Committente.
4. nel caso di ritardo nelle consegne rispetto ai tempi stabiliti all'art. 4, verrà applicata una **penale giornaliera** pari al **30%** del valore della fornitura; se il ritardo superasse i 3 giorni o comunque se il Committente ritenesse che il ritardo, di qualsiasi entità, possa causare danni, problemi tecnici o compromettere la regolare erogazione del servizio idrico, la Stazione Appaltante potrà approvvigionarsi altrove, a qualsiasi condizione e prezzo, addebitando le maggiori spese sostenute alla Ditta aggiudicataria;
5. fatte salve tutte le altre sanzioni previste per le non conformità del prodotto fornito, nel caso di formazione di depositi nelle cisterne di stoccaggio e nelle tubazioni di dosaggio, determinati dall'impiego del prodotto, la Ditta Fornitrice dovrà provvedere a proprie spese, secondo le procedure e le modalità indicate dal Committente, alla pulizia dei serbatoi e al ripristino della funzionalità degli apparati.

In ogni caso le penali applicate non potranno superare il 100% del valore di ciascuna fornitura.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa) e salvo il risarcimento del maggior danno, costituisce, a favore della Stazione appaltante, legittimo motivo di risoluzione contrattuale:

- a) il ripetersi di forniture non conformi e/o la reiterata inosservanza dei tempi di consegna stabiliti, qualora il valore complessivo delle relative penali contestate e applicate al fornitore in corso d'esecuzione, superi il 10% dell'importo contrattuale;
- b) l'accertamento, nel corso di validità della convenzione, di almeno 2 (due) consegne ritenute inaccettabili;
- c) l'affidamento, da parte del Fornitore, in subappalto totale o parziale della fornitura;
- d) l'incapacità dell'aggiudicatario di fornire quantitativi fino a 100 ton/giorno.

È fatta comunque salva la facoltà per il Committente di esercitare il diritto di risoluzione in caso di altre gravi inadempienze del Fornitore nonché per le altre cause ammesse dalla Legge.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO E COMMERCIALE
(Dott. Alexandre Brouzes)

